



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF = MODIFICA ALIQUOTE.

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di settembre, ore 17.30, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
CATANIA Giuseppe	P		IPPOLITO Salvatore	P	
ALESSI Lino		A	IZZO Franco	P	
BAGLIO Vito		A	LA GRECA Nadia		A
BAIETTO Giovanni		A	MERCADANTE Calogero	P	
BENVENUTO Alessandro Manuel		A	MEZZANO Dullio	P	
BORGESE Salvatore	P		MISTRONI Stefano		A
CAPOGNA Giuseppe		A	PICATTI Dario	P	
CASO Mirko		A	POLLARI Nicola		A
CERRINI Gianpaolo		A	RENNA Domenico	P	
CONCORDIA Rocco		A	RUSSO Maurizio	P	
DE CANDIA Giuseppe		A	SARULLO Francesco	P	
DE LUCA Antonino	P		SCAVONE Marco		A
DI GIACOMO Raffaele	P		SUBBIANI Stefano	P	
ECHINOPPE ANGLÉSIO Antonio		A	TINOZZI Luigi		A
FRAGALE Francesco	P		VULLO Fabrizio	P	
GIANASSO Alessandro		A			

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra IMBIMBO dott.ssa Iris

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. RENNA prof. Domenico

il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA ALIQUOTE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore al Bilancio.

Premesso che ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 28/09/1998 n.360 e s.m.i. i Comuni possono istituire un'addizionale comunale all'Irpef, nella misura massima dello 0,8% e possono disciplinare, eventualmente, una soglia di esenzione dal tributo in ragione di specifici requisiti reddituali.

L'art.1 comma 169 della L.27/12/2006 n.296 (Legge Finanziaria per il 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

L'art.1 comma 142 della predetta normativa dispone altresì che "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali".

Dato atto che il Comune di Venaria Reale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/1997, modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/03/2007, ha approvato il Regolamento Comunale in materia di Addizionale Comunale IRPEF, determinando contestualmente l'aliquota nella misura dello 0,50% e una soglia di esenzione per redditi inferiori ad €.10.000,00.

Considerata la contrazione delle risorse correnti provenienti dallo Stato, sotto forma di contributi erariali e, a partire dal 2011, di Fondo Sperimentale di Riequilibrio, disposte dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2012.

Considerato che, con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, agli enti locali è stato consentito di poter sopperire ai predetti mancati trasferimenti, attraverso lo "sblocco", a far data dal 2012, delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef introducendo la possibilità di differenziare le aliquote con criteri di progressività.

Dato atto che relativamente alla differenziazione delle aliquote dell'addizionale, l'art. 13, comma 16, del D.L. 201/11 dispone che "...i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività".

Rilevato inoltre che l'art.1 comma 11 del predetto D.L.13/08/2011 n.138 convertito in legge 148/2011 stabilisce altresì che "...la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art.1 del D.Lgs.28/09/1998 n.360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti

reddituale e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento, la stessa si applica al reddito complessivo.

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 12/06/2012, sono state introdotti criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'Irpef nelle seguenti misure:

- a) per i redditi fino a €15.000,00 nella misura dello 0,56%;
- b) per i redditi da €15.001,00 fino a €28.000,00 nella misura dello 0,70%;
- c) per i redditi da €28.001,00 fino a €55.000,00 nella misura dello 0,78%;
- d) per i redditi da €55.001,00 fino a €75.000,00 nella misura dello 0,79%;
- e) per i redditi oltre €75.000,00 nella misura dello 0,8%.

Dato atto che, pertanto, si rende necessario rimodulare le aliquote dell'addizionale IRPEF, al fine di assicurare il pareggio del bilancio 2013, a fronte della richiamata diminuzione dei trasferimenti statali e dell'incremento del costo dei servizi offerti alla cittadinanza, pur nell'ambito dell'attuazione di politiche di razionalizzazione e riduzione della spesa.

Visto l'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998 così come modificato dall'art.1 comma 142 della L. 296 del 27/12/2006 che prevede che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Ritenuto pertanto modificare l'art. 4 (Variazione dell'aliquota) del vigente Regolamento Comunale in materia di Addizionale Comunale IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/1997 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 26/03/2007 e n. 79 del 12/06/2012, così come di seguito indicato:

Variazione dell'aliquota

1) L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita per gli anni 2013 e seguenti, salvo successive variazioni, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'Irpef nel modo seguente:

- a) per i redditi fino a €15.000,00 nella misura dello 0,69%;
- b) per i redditi da €15.001,00 fino a €28.000,00 nella misura dello 0,75%;
- c) per i redditi da €28.001,00 fino a €55.000,00 nella misura dello 0,78%;
- d) per i redditi da €55.001,00 fino a €75.000,00 nella misura dello 0,79%;
- e) per i redditi oltre €75.000,00 nella misura dello 0,8

Dato atto che le deliberazioni comunali che fissano e/o variano le aliquote dell'addizionale irpef comunale devono essere pubblicate sul portale telematico dell'Amministrazione Finanziaria (M.E.F.) secondo le modalità stabilite con il D.M.31/05/2002 .

Richiamata la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale all'art 10, comma 4 quater stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013.

Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 09 Settembre 2013 dalla competente Commissione Consiliare Permanente per la "Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali";

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Economico – Finanziaria, espresso con verbale n. 7 del 01 Luglio 2013;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie.

Visti gli interventi riportati sui fogli allegati, dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 15 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baglio, Baietto, Benvenuto, Capogna, Caso, Cerrini, Concordia, De Candia, Echinoppe, Gianasso, La Greca, Mistrioni, Pollari, Scavone, Tinozzi)
votanti: n. 15
voti favorevoli: n. 15

DELIBERA

- Di sostituire integralmente l'art. 4 (Variazione dell'aliquota) del vigente Regolamento Comunale in materia di Addizionale Comunale IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/01/1997 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/03/2007 e n. 79 del 12/06/2012, così come di seguito indicato:

Art. 4

Variazione dell'aliquota

1) L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita per gli anni 2013 e seguenti, salvo successive variazioni, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'Irpef nel modo seguente:

- a) per i redditi fino a €.15.000,00 nella misura dello 0,69%;
- b) per i redditi da €.15.001,00 fino a €.28.000,00 nella misura dello 0,75%;
- c) per i redditi da €.28.001,00 fino a €.55.000,00 nella misura dello 0,78%;
- d) per i redditi da €.55.001,00 fino a €.75.000,00 nella misura dello 0,79%;
- e) per i redditi oltre €.75.000,00 nella misura dello 0,8%.

- Di dare atto che rimane confermata la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad €.10.000,00.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 15 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baglio, Baietto, Benvenuto, Capogna, Caso, Cerrini, Concordia, De Candia, Echinoppe, Gianasso, La Greca, Mistrone, Pollari, Scavone, Tinozzi)

votanti: n. 15


voti favorevoli: n. 15

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Domenico Renna



IL SEGRETARIO GENERALE
Fis Imbimbo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal - 1 OTT. 2013 per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addi - 1 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE



DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 19 SET. 2013

resa immediatamente eseguibile

dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Addi - 1 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

